

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL'ARTICOLO 14, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – DESTINAZIONE DEI FLUSSI FUTURI PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE BIENNALE¹

Con i presenti Orientamenti si intende fornire chiarimenti in merito alla tematica della destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR ad altri fondi pensione prima del decorso del periodo minimo di permanenza nella forma di appartenenza (due anni) previsto dall'articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005 per il trasferimento dell'intera posizione maturata.

In proposito si ha presente che la Commissione ha già esaminato la questione nella risposta al quesito inviata nel febbraio 2009 a una società istitutrice di fondi pensione aperti e pubblicata sul sito *web*. In quell'occasione era stata esaminata la possibilità, per gli iscritti a fondi pensione negoziali, di destinare i flussi futuri di contributi e di TFR a un fondo pensione aperto sulla base di sopravvenuti accordi collettivi o plurisoggettivi con i propri datori di lavoro, ancorché non fosse ancora decorso il periodo minimo di permanenza.

Nella risposta al predetto quesito la Commissione ha espresso l'avviso che l'art. 14, comma 6, nel disciplinare la cosiddetta portabilità, si riferisca al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato presso la forma di provenienza e non già dei flussi contributivi ancora da conferire. Ciò, anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un orizzonte pluriennale.

La disposizione, nella parte in cui dispone che *“decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica”*, è stata, quindi, interpretata dalla Commissione nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento della posizione individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi futuri ancora da versare, i quali non costituiscono *“posizione maturata”*.

In relazione alle richieste in seguito pervenute circa la possibilità di estendere la linea interpretativa così individuata a tutte le forme pensionistiche complementari, si esprime l'avviso che la facoltà di modificare la destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR prima del decorso del biennio di permanenza possa essere esercitata a prescindere dalla tipologia di forma pensionistica da e verso la quale si muovono i flussi (da fondo pensione negoziale a fondo pensione aperto o PIP e, viceversa, da fondo pensione aperto o PIP ad altra forma individuale o collettiva).

Premesso quanto sopra, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la migliore tutela degli interessi degli aderenti, si richiama l'attenzione degli operatori sull'esigenza del pieno

¹ Documento approvato dalla Commissione il 21 ottobre 2010.

rispetto delle disposizioni in tema di adesione alle forme pensionistiche complementari, contenute nel Regolamento adottato dalla Commissione con deliberazione del 29 maggio 2008. Si richiamano in particolare le regole di comportamento di cui all'articolo 11, dirette a garantire che i potenziali aderenti siano adeguatamente informati e messi in grado di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione tra le condizioni applicate dalla nuova forma e da quella di precedente iscrizione dell'aderente, un'effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili di rilievo utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare, come ad esempio i costi applicati.